

# STATUTO VIGENTE

## STATUTO FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA - ONLUS

### *Titolo I°      Fondazione Ca' d'Industria - Como*

#### **Art. 1**

E' costituita quale persona giuridica di diritto privato la "Fondazione Ca' d'Industria" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) con sede in via Brambilla n. 61 a Como.

La Fondazione Ca' d'Industria - che trae la sua origine dal R.D. 20.02.1817 n. 436 confermata con Decreto Reale 16.05.1880 con lo scopo di accogliere, mantenere ed assistere soggetti anziani in grave difficoltà economica, sociale e fisica - si propone di proseguire in tale attività e in modo più specifico di svolgere:

- assistenza sociale e socio-sanitaria
- assistenza sanitaria
- assistenza e recupero disabili a rischio di emarginazione
- beneficenza
- formazione professionale dei propri addetti
- ricerca scientifica nel settore della geriatria
- istituzione di borse di studio nel settore dell'attività geriatrica

### *Titolo II°      Scopi e mezzi*

#### **Art. 2**

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per gli obiettivi di solidarietà sociale di cui all'articolo precedente e persegue la propria finalità senza distinzione - nei confronti dei soggetti assistiti - di nazionalità, cultura, razza e religione.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diversa da quella istituzionale suddetta, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5° D. Lgs. 04.12.1997 n. 460.

### **Art. 3**

La Fondazione, nell'adempimento delle proprie finalità, si indirizza prevalentemente nell'istituzione e gestione di servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale ed in particolare presta ospitalità ed assistenza agli anziani in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza, gestendo a tal fine Case di Riposo munite di reparti protetti e Case Albergo.

Le Case Albergo potranno ospitare, idoneamente attrezzate e per libera scelta degli interessati - anche in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza - persone in condizioni di totale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo nonché sanitario riabilitative: in tale caso il limite di età dell'interessato all'accoglimento - di norma - non potrà essere inferiore ai 65 anni.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

### **Art. 4**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili, come risultanti nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2 comma 3° punto e) del regolamento di attuazione della L.R. 1/2003, - corredato da perizia asseverata ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

### **Art. 5**

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza dell'art. 10, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460.

### *Titolo III°      Organi amministrativi dell'Ente*

#### **Art. 6**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti.

#### **Art. 7**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Dura in carica tre anni e comunque fino a quando si sia provveduto alla sua sostituzione.

I componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:

- n. 5 nominati dal Comune di Como
- n. 1 nominato dalla Regione Lombardia
- n. 1 nominato dalla Provincia di Como

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive, opportunamente documentate, che gli stessi dovessero sostenere in ragione del loro incarico.

## **Art. 8**

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Lombardia;
- b) Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri dei Comuni ove ha sede la Fondazione ovvero ove la Fondazione abbia una delle proprie sedi operative;
- c) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Provincia di Como;
- d) coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione;
- e) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera a favore della Fondazione ed i Funzionari della Regione Lombardia, del Comune ove la Fondazione ha sede ovvero dei Comuni ove la Fondazione ha le proprie sedi operative e della Provincia di Como che, per le funzioni svolte, possano esercitare attività di controllo sulla Fondazione.

## **Art. 9**

Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- e) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- g) nomina il Direttore della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario;
- h) nomina il Tesoriere - affidando tale funzione esclusivamente ad Istituto bancario - per la durata non superiore al proprio mandato.

## **Art. 10**

Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e dal Presidente.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e alla loro sostituzione dovrà provvedere il soggetto che li ha nominati.

#### **Art. 11**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### **Art. 12**

In caso di assenza o impedimento assume i compiti di Presidente il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 13**

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al conto consuntivo di ogni anno. Ove richiesto dovrà partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e comunque la durata dell'incarico non potrà eccedere il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Comune di Como e scelto tra gli iscritti sia al Registro dei Revisori contabili, sia all'Albo o all'Ordine dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6°, lettera c del D. Lgs. 460/97.

#### *Titolo IV° Amministrazione e norme generali*

##### **Art. 14**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

La durata in carica non potrà superare quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Funzioni e compiti saranno definiti e specificati nel regolamento di organizzazione della Fondazione.

##### **Art. 15**

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

#### *Titolo V° Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura*

##### **Art. 16**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

##### **Art. 17**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un liquidatore per lo scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **Art. 18**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.